

## **SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI LEVEROGNE**

---

### **ART. 1 – OGGETTO**

Il Comune di Arvier concede in uso e gestione il campo sportivo comunale sito in frazione Leverogne, via Lostan n. 95, comprendente terreno da gioco completo di impianto di illuminazione; locali annessi -spogliatoi, tribune e servizi igienici; arredi, attrezzature e macchinari ivi esistenti. Gli immobili in oggetto sono censiti al Catasto Urbano al foglio 10, mappale n. 1123.

In particolare l'impianto sportivo è costituito da:

- a) campo da calcio da 90,20 x 44,30 con fondo erboso omologato per la 3° categoria;
- b) attrezzatura per il gioco del calcio costituito da reti est e ovest 7.31x2.46 con pali in acciaio a sezione circolare del diametro di 11,5 cm;
- c) recinzione interna con rete metallica a maglie romboidali h 220 cm tesa su profilati;
- d) recinzione accesso esterno con cancello metallico dotato di serratura con chiave;
- e) spogliatoi in muratura con serramenti in pvc tinta legno
  - n.1 spogliatoio per arbitri, dotato di turca, 1 doccia, e un lavabo (circa mq 13)
  - n.2 spogliatoi per le squadre per complessivi mq78 dotati ciascuno di 2 turche, 3 docce, 3 lavabi
- f) zone riservate al pubblico: una tribuna costituita da 4 gradoni in c.a. lunghi 28 ml con parterre
- g) servizi igienici sotto tribuna uomini costituiti da una turca un lavabo e 3 orinatoi serramenti pvc tinta legno;
- h) servizi igienici sotto tribuna donna costruiti da una turca e un lavabo;
- i) deposito sotto tribuna
- j) impianto di illuminazione 6 pali con proiettori;
- k) impianto di riscaldamento degli ambienti con ventilconvettori e produzione di ACS.

---

### **ART. 2 – NATURA DEL RAPPORTO**

La presente concessione riguarda un impianto qualificato come privo di rilevanza economica ai sensi del D.Lgs. 201/2022, destinato a finalità sportive, sociali e ricreative, nell'ambito delle attività di interesse generale svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro prevalente.

Il contributo comunale previsto è una misura di sostegno e non costituisce in alcun modo corrispettivo del servizio affidato in concessione.

La gestione è affidata mediante concessione di servizi nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 36/2023.

---

### **ART. 3 – DURATA**

La concessione ha durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla sottoscrizione, eventualmente rinnovabili per ulteriori 5 (cinque) anni mediante espresso provvedimento dell'Amministrazione, previa verifica dell'interesse pubblico e del corretto svolgimento della gestione.

---

### **ART. 4 – FINALITÀ**

La gestione è finalizzata a:

- promuovere la pratica sportiva dilettantistica;
- garantire l'utilizzo pubblico dell'impianto;
- favorire l'aggregazione sociale sul territorio.

---

### **ART. 5 – OBBLIGHI GENERALI DEL GESTORE**

Il gestore si impegna a:

- garantire l'apertura e la corretta fruizione dell'impianto;
- assicurare l'utilizzo dell'impianto secondo le regole sportive vigenti;
- utilizzare la struttura con la massima cura e diligenza;

- mantenere costantemente l'impianto in condizioni di efficienza, pulizia e decoro;
- garantire la vigilanza e la custodia dell'impianto;
- assumersi la responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla gestione;
- tenere indenne il Comune da responsabilità verso terzi;
- consentire l'accesso ai tecnici comunali per verifiche e controlli;
- farsi carico delle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento, rifiuti), salvo diversa e specifica previsione dell'Amministrazione;
- garantire l'utilizzo dell'impianto anche da parte di altre associazioni o soggetti indicati dal Comune.

---

## **ART. 6 – ATTIVITÀ SPORTIVE E UTILIZZO**

Il gestore si impegna a:

- organizzare attività sportive e corsi per la popolazione;
- garantire l'uso dell'impianto per allenamenti e gare;
- coordinare l'utilizzo con eventuali altre società autorizzate dal Comune;
- rispettare le norme federali e regolamentari del gioco del calcio, nonché i principi di accessibilità e non discriminazione nell'utilizzo dell'impianto.

---

## **ART. 7 – MANUTENZIONE ORDINARIA**

Il gestore è tenuto alla manutenzione ordinaria dell'impianto, comprendente in particolare:

### **a) Campo da gioco**

- segnatura del campo con materiali idonei;
- taglio del manto erboso con cadenza almeno settimanale nel periodo vegetativo;
- irrigazione del campo secondo necessità stagionali;
- interventi di risistemazione del terreno (livellamenti, semine, rullature);
- limitazione dell'usura nelle zone maggiormente soggette (aree porta).

### **b) Spogliatoi e locali**

- pulizia quotidiana e straordinaria degli spogliatoi;
- pulizia accurata dei servizi igienici e docce;
- aerazione dei locali;
- tinteggiatura periodica degli ambienti;
- manutenzione ordinaria degli arredi.

### **c) Aree esterne e tribune**

- pulizia delle gradinate dopo ogni utilizzo;
- pulizia dei camminamenti e zone di accesso;
- controllo e mantenimento della recinzione e cancelli.

### **d) Impianti e attrezzature**

- verifica periodica di porte, reti, panchine e recinzioni;
- controllo funzionalità impianto di illuminazione;
- segnalazione tempestiva di guasti o anomalie al Comune.

---

## **ART. 8 – OBBLIGHI DI SICUREZZA**

Il gestore deve:

- rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza;
- garantire la sicurezza degli utenti;
- adottare tutte le misure necessarie per prevenire infortuni;
- mantenere la capienza dell'impianto nei limiti consentiti.

---

## **ART. 9 – MATERIALI E ATTREZZATURE**

Tutti i materiali necessari alla gestione ordinaria sono a carico del gestore, che deve utilizzare prodotti e attrezzature conformi alle normative vigenti e idonei a non danneggiare le strutture.

---

## **ART. 10 – ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Restano a carico del Comune:

- manutenzione straordinaria dell'impianto;
- interventi strutturali e di adeguamento;
- eventuali riparazioni non riconducibili alla manutenzione ordinaria

---

## **ART. 11 – CONTRIBUTO**

Il Comune riconosce un contributo annuo massimo di € 10.000,00 (diecimila/00).

Il contributo:

- non costituisce corrispettivo di prestazioni specifiche;
- è finalizzato esclusivamente al sostegno della gestione dell'impianto;
- può essere ridotto o non erogato in caso di inadempienze.

Il contributo è finalizzato al sostegno della gestione e non costituisce corrispettivo né è collegato a specifiche prestazioni del gestore.

---

## **ART. 12 – UTILIZZO DA PARTE DI TERZI**

Il gestore si impegna a consentire l'utilizzo dell'impianto ad altri soggetti sportivi su richiesta del Comune, secondo modalità concordate e compatibili con il calendario delle attività del gestore.

---

## **ART. 13 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE**

Il gestore è unico responsabile della gestione dell'impianto e si impegna a stipulare e mantenere per tutta la durata della concessione:

- polizza RCT (responsabilità civile verso terzi);
- polizza RCO (prestatori di lavoro, se presenti);

con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro per RCT e € 1.500.000,00 per RCO.

Copia delle polizze dovrà essere trasmessa al Comune prima dell'avvio della gestione.

---

## **ART. 14 – DIVIETI**

È vietato:

- perseguire finalità lucrative prevalenti incompatibili con la natura sociale della gestione;
- subconcedere l'impianto senza autorizzazione;
- modificare la destinazione d'uso della struttura;
- utilizzare la concessione per finalità diverse da quelle sportive e sociali previste.

---

## **ART. 15 – CONTROLLI**

Il Comune può effettuare in qualsiasi momento controlli sullo stato dell'impianto e sulla corretta gestione.

---

## **ART. 16 – REVOCA**

Il Comune può revocare la concessione per:

- gravi inadempienze;
- perdita dei requisiti;
- sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

---

## **ART. 17 – PENALI**

In caso di inadempimenti agli obblighi convenzionali, il Comune può applicare penali da € 100 a € 500,00 per singola violazione, in relazione alla gravità della violazione.

---

**ART. 18 – RESTITUZIONE DELL’IMPIANTO**

Alla scadenza della concessione, il gestore è tenuto a restituire l’impianto in buono stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso.

---

**ART. 19 – RINVIO**

Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente e alla Legge regionale Valle d’Aosta 54/1998, al D.Lgs. 36/2023 e al D.Lgs. 201/2022, per quanto applicabili alla natura non economica dell’impianto.

---

**Letto, confermato e sottoscritto**